



N°	28
DATA	29.09.2017

Alto
5736

COMUNE DI FERRIERE

(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Giovanni Malchiodi

Agogliati Antonio

La Guzza Chiara

Crenna Erminio

Molinelli Silvano

Opizzi Giancarlo

Mainardi Alessandro

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
TOTALE Presenti n. 6	Assenti n. 1

Assiste, il Segretario Comunale De Feo Giovanni

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Giovanni Malchiodi nella sua qualità di Sindaco che espone l'oggetto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.
- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga all'art. 4, comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che:

- fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che il Comune di Ferriere alla data del 23.09.2016 e ad oggi, detiene una sola partecipazione nella società Lepida S.p.A., con sede in Bologna e che pertanto non sussistono gli obblighi di alienazione disposti dal citato art. 24 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21.05.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole in merito espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti **UNANIMI**

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, come da allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in Lepida S.p.A.;
3. Di dare atto che il presente atto costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;
4. Di dichiarare con successiva separata votazione (presenti favorevoli) la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 immediatamente esecutiva.

Deliberazione del Consiglio Comunale

Il Sindaco
(Giovanni Malchiodi)

Il Segretario comunale
De Feo Giovanni

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 03/10/2017 n° 106

Ferriere, 03/10/2017



Il Responsabile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ferriere, li 29/09/17



Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- Che la presente deliberazione :

E' stata affissa a questa Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

☞ Che la presente deliberazione è esecutiva dal 03/10/2017

Ferriere, 03/10/2017



Il Responsabile